



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Off. I - III ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0044460-P-28/11/2014

I.4.d.a.1.7/3



150139838

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEZIONE VETERINARIA - SICUREZZA ALIMENTARE	
Registrazione classifica DGISAN - F.1. a. a	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 1 DIC. 2014
Prot. N.	512699
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.920.022	

Alla Regione del Veneto
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'autorizzazione alla macellazione dei suini a domicilio.

In riscontro alla nota protocollo n. 504162 del 25 novembre scorso, inerente la richiesta di chiarimenti in merito alla macellazione dei suini a domicilio, di cui all'oggetto, per parte di competenza si rappresenta quanto segue.

Il Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante norme per la vigilanza sanitaria delle carni, all'articolo 1, prevede *"la possibilità di eseguire la macellazione a domicilio, e non in pubblici macelli, soltanto per motivi eccezionali e quando fondati motivi giustificano il provvedimento"*. Il comma 2 prevede altresì *"solo in via eccezionale e quando fondati motivi giustificano il provvedimento può essere consentita la macellazione per uso privato o scopo industriale anche fuori del macello [...]"*.

L'articolo 13 disciplina invece le modalità di esecuzione dei dovuti controlli sanitari, previo consenso dell'autorità comunale.

Obiettivo del legislatore era quello di regolamentare la fattispecie in questione nel rispetto dei più generali principi in materia di tutela e sicurezza della salute pubblica.

Con il tempo le esigenze del settore sono parzialmente mutate: le strutture adibite alla macellazione sono diminuite ed i macelli comunali hanno sempre più ceduto il passo a strutture gestite da privati.

Inoltre, con l'entrata in vigore della normativa europea in materia di igiene e sicurezza alimentare, molte delle disposizioni, di fatto ancora vigenti, come ad esempio il Regio decreto in esame, possono ritenersi superate, almeno in parte, da regolamenti comunitari.

In particolare: l'articolo 1, comma 1, del Regio decreto in esame, è in contrasto con la legislazione comunitaria in quanto quest'ultima prevede che la macellazione possa avvenire anche in macelli privati; il disposto del comma 2 del Regio decreto è in contrasto con i regolamenti comunitari nella parte in cui omette di differenziare la fattispecie relativa all'uso domestico privato in produzione primaria da quella per uso industriale; quanto al comma 3, esso si intende superato dai regolamenti comunitari che non consentono la macellazione per la successiva commercializzazione in locali diversi dai macelli riconosciuti.

Pertanto, considerato che il Reg. (CE) 853/2004 esclude dal proprio campo di applicazione unicamente la produzione primaria per uso domestico privato è in tal senso che va inteso l'art. 13 del Regio decreto.

Quanto invece al disposto dell'articolo 1, comma 2, è opportuno precisare che il termine "*in via eccezionale*" è da intendersi come eccezione alla regola generale della macellazione presso gli stabilimenti mentre per quanto concerne il riferimento a "*quando fondati motivi giustifichino il provvedimento può essere consentita la macellazione per uso privato o scopo industriale anche fuori del macello*", si concorda con l'analisi effettuata da codesta Regione.

Tutto ciò premesso si ritiene che la lettura degli artt. 1 e 13 del Regio decreto in questione debba avvenire nel senso di consentire al produttore primario, esclusivamente con riferimento all'autoconsumo, la macellazione svolta presso l'azienda agricola sempre che il tutto avvenga in conformità con quanto sancito dalle vigenti norme, europee o nazionali, in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giuseppe RUOCCO

